



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.10.2021
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1597/19 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente p.t., rapp.to
e difeso dagli avv. Erminio Capasso, Mauro Elberti , Gianluca Tellone, Ida Verrengia , Luca
Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi;

Appellante

E

CAIAZZA VINCENZO, rapp.to e difeso dall'avv. Carolina De Lise, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 24;

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.09.2019, l'INPS impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2483 del 2019, con la quale era stata accolta la domanda volta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.03.2014, a seguito di un decreto di omologa del 16.05.2017, che aveva riconosciuto il requisito sanitario dalla domanda amministrativa.

In particolare, rappresentava: che il Caiazza, per il periodo dall' 1.04.2014 al 28.02.2018, aveva già percepito l'indennità quale cieco; che quest'ultima prestazione era incumulabile con l'accompagnamento, in assenza di riconoscimento sanitario della pluriminorazione,

come nel caso in esame; che solo nel gennaio 2018 il predetto aveva effettuato l'opzione in favore della seconda.

Si doleva, pertanto, che il primo giudice avesse:

-erroneamente ritenuto che le predette deduzioni dovessero essere prospettate in sede di dissenso avverso la CTU, ex art. 445 bis IV comma, trattandosi invece di condizioni di erogabilità della prestazione, da far valere dopo la notifica del decreto di omologa, ex art. 445 bis V comma c.p.c.;

-erroneamente richiamato la giurisprudenza relativa ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione ovvero alla carenza dell'interesse giuridico, mentre nella fattispecie in esame si discuteva di condizioni di erogabilità della prestazione (assenza di pluriminorazione, assenza di opzione tra due prestazioni incompatibili ed incumulabili);

-erroneamente non considerato che l'opzione in favore dell'accompagnamento, seppure effettuata solo a gennaio 2018, confermava la legittimità dell'operato amministrativo dell'INPS.

Si costituiva in giudizio il Caiazza, che chiedeva il rigetto del gravame e affermava: che tutte le questioni prospettate potevano essere fatte valere solo nel giudizio di ATP; che era pacifica ed incontestata la fruizione dell'indennità speciale per i ciechi ventesimisti, da epoca anteriore alla proposizione del giudizio per ATP ad oggetto l'indennità di accompagnamento; che sussisteva la pluriminorazione, quale condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni, come emerso dalla relazione peritale elaborata dal Dott. Perillo; che la sentenza n. 346/1989 della Corte Costituzionale aveva sancito il principio che la cecità parziale concorreva con altre minorazioni a determinare lo stato di inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento; che la comunicazione di opzione era stata inviata all'INPS al solo scopo di ottenere lo sblocco della prestazione.

All'udienza odierna la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.

L'appello va accolto con le precisazioni che seguono.

E' stato evidenziato che *"In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti*

processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Cfr. Cass. ord. n. 20847 del 2019).

Dunque, è vero che il dissenso può lambire anche aspetti diversi dai meri contenuti della consulenza tecnica, ma pur sempre relativi alla carenza o di condizioni dell'azione (ad esempio l'interesse necessario per proporre la domanda di accertamento tecnico preventivo) o di requisiti che si ripercuotano comunque sull'interesse.

Infatti, “L'ammissibilità dell' accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell' interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l' accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull' accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità)” (Cfr. Cass. n. 14629 del 2021).

Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento ad altri aspetti, da valutare solo in un momento successivo e che possono riguardare, ad esempio, la prova del mancato ricovero per l'indennità di accompagnamento, la coesistenza di prestazioni incompatibili o comunque non cumulabili, come nel caso di specie (ipotesi in cui è rimesso al beneficiario di effettuare l'opzione della prestazione preferita).

Agli aspetti in esame si riferisce l'art. 445 bis comma 5 c.p.c. che, per il momento successivo all'omologa del giudice, prevede: *“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”*.

Con riferimento al caso in esame si evidenzia che il Caiazza, che si riteneva affetto da patologie seriamente invalidanti, da renderlo non autonomo nel compimento degli atti della vita, aveva certamente un interesse giuridicamente rilevante per proporre la domanda di accertamento dello stato di invalidità per ottenere l'indennità di accompagnamento.

La circostanza che già fruisse dell'indennità speciale per i ciechi ventesimisti non precludeva la presentazione dell'ulteriore domanda, salvo, poi, verificare la possibilità o di ottenere

entrambe le prestazioni (in relazione agli esiti della CTU e all'eventuale pluriminorazione) o di effettuare una scelta tra le stesse.

Tale condizione, per le ragioni sopra dette, non doveva quindi essere eccepita dall'INPS attraverso il dissenso alla CTU, potendo essere evidenziata successivamente, a seguito della richiesta di erogazione della prestazione.

Ciò premesso, sono circostanze pacifiche:

-che la procedura per ATP si concludeva con decreto di omologa favorevole all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa (31.03.2014);

-che, secondo quanto dedotto dall'INPS, l'istante: per il periodo dall'1.04.2014 al 28.02.2018, aveva percepito la somma di € 9.642,22 quale cieco parziale; solo nel gennaio 2018 aveva esercitato l'opzione in favore dell'indennità di accompagnamento, per cui l'istituto aveva liquidato la prestazione relativa ai relativi ratei, detratte le somme già riscosse per la cecità (€ 9.642,22) pari a € 14.350,23 che erano stati accreditati sul c/c indicato dal Caiazza.

Va evidenziato che ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, nel caso di pluriminorazione sensoriale (cecità e sordomutismo) è possibile il cumulo tra due differenti prestazioni assistenziali purché le varie minorazioni singolarmente considerate integrino i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento di ciascuna prestazione.

In particolare, *“L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, è cumulabile con l'indennità speciale per cecità parziale di cui all'art. 3 della l. n. 508 del 1988 a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale”* (Cfr. Cass. n. 22126 del 2018).

In motivazione, poi, anche con riferimento alla sentenza n. 346 del 1989 della Corte Costituzionale richiamata dalla parte appellata, si evidenziava: *“che questa Corte (Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.*

A fondamento di tale principio vi è la considerazione che l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 nr. 429— che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 21 novembre 1988 nr., 508 (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508

(indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) — è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.

Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr. 346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme (articoli 1, primo comma, legge 187/1980 e 2, quarto comma, legge 118/1971) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità. Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo— seppure concorrente con altre patologie— laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell'arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato”.

La sussistenza dei requisiti per ottenere entrambe le prestazioni costituisce onere della parte istante, ai sensi dell'art.2697 c.c.

Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che lo stato di invalido con diritto all'indennità di accompagnamento sussistesse anche non computando la patologia oculare su cui si fondava lo status di cieco parziale.

Il ricorso introduttivo, però, era del tutto carente di una siffatta allegazione, anzi non vi era alcun riferimento alla titolarità di altro trattamento pensionistico, rivendicandosi la prestazione assistenziale solo sulla base dell'accertamento sanitario avvenuto con omologa.

Elementi a sostegno della pluriminorazione, inoltre, non emergevano neanche dalla relazione peritale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ove si rappresentava la sussistenza a carico dell'istante di altre patologie che però non erano significative, come quella oculare, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Il CTU dott. Perillo, infatti, così argomentava: “*Si ritiene poter concludere che il Signor Caiazza Vincenzo è affetto da:*

Infermità n 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 5008 CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20, invalidità pari al 100%

Infermità n 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 2008 SINDROME CEREBELLARE (per analogia), invalidità pari al 50%

Infermità n 3 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA), invalidità pari al 30% Infermità n 4 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA, invalidità pari al 25%

Infermità n 5 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6455 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE, invalidità pari al 75% ...

Nel caso che ricorre bisogna considerare che la patologia oculare, così come si evince dai certificati specialistici allegati è valutabile pari al 100 % ovvero cecità monocolare – visus nell'occhio contro laterale inf 1/20. Tale condizione non consente di definire il ricorrente come cieco assoluto ma determina, comunque una incapacità a praticare quelli che sono gli atti quotidiani della vita ovvero deambulare in modo autonomo, cucinare, vestirsi o lavarsi per cui è possibile concludere che il periziato si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 508/1988)".

Dunque, posto che l'eccezione formulata dall'INPS di incumulabilità delle prestazioni non era tardiva, per le ragioni sopra dette, in carenza di allegazioni e prove di parte richiedente sulla pluriminorazione, correttamente l'Istituto liquidava il beneficio dell'indennità di accompagnamento solo a seguito dell'esercizio del diritto di opzione nel gennaio 2018.

Le spese per le questioni affrontate, anche con riferimento a giurisprudenza recente, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da CAIAZZA VINCENZO con il ricorso di primo grado; compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli, 1.10.2021

Il Cons. rel. est.

Il Presidente